

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1800

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERIN, ROVEDA, PAINI, BOSCO,  
GUGLIERI, PAGLIARINI, GIBERTONI, MANFROI e SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1994

Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie  
e del commercio e della Banca italiana per lo sviluppo  
dell'economia e del commercio estero

ONOREVOLI SENATORI. - L'espressione del voto referendario ha inequivocabilmente sancito la volontà di sopprimere alcuni Dicasteri che la pubblica opinione ha ritenuto non necessari a un corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Tale orientamento si inserisce in un indirizzo di pensiero, ormai dominante, con il quale si intende ridurre progressivamente la presenza dello Stato nella società civile, accrescendone in pari tempo l'autorevolezza e la funzionalità.

Il disegno di legge elaborato dai senatori della Lega Nord intende, da una parte, semplificare in modo significativo la struttura e le attribuzioni di alcuni Dicasteri che, ciascuno per la sua parte, esercitano competenze in materia di attività produttive; dall'altra, innovare profondamente il modo stesso di operare all'interno della pubblica amministrazione più direttamente coinvolta nella organizzazione della produzione nazionale dei settori primario, secondario e terziario. In tal modo vengono ridisegnati, nel titolo I, gli ambiti di competenza attribuiti al Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio nonché le relative strutture burocratiche, limitandone la progressione numerica e ampliandone la funzionalità. Particolare significato assume la soppressione, tra gli altri uffici ed organi della pubblica amministrazione, della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri; storicamente, infatti, è ormai ampiamente dimostrato - e le recenti cronache giudiziarie purtroppo lo confermano anche sotto il profilo penalistico - che la eccessiva frammentazione e divaricazione dei centri decisionali in materia di attività

economiche e commerciali risulta funzionale esclusivamente a interessi microcorporativi, che talora degenerano assumendo anche caratteri analoghi a quelli della criminalità organizzata. Appare pertanto opportuno liberare il Ministero degli affari esteri da incombenze che nulla hanno a che vedere con la politica estera e favorire, invece, una maggiore professionalità in campo economico dei pubblici funzionari assegnati a quella Amministrazione, in modo da fornire all'Esecutivo le informazioni necessarie alla predisposizione di più idonei indirizzi per la politica internazionale del nostro Paese.

Di centrale importanza appare l'adozione di un criterio innovativo, volto a superare il tradizionale modello burocratico fondato sull'atto amministrativo, teso a una disciplina regolamentare dei progetti operativi, prescelti dall'Amministrazione, in ordine ai quali sono precisate e valutate le diverse responsabilità degli appartenenti all'Amministrazione stessa.

Nel titolo II, inoltre, viene disciplinata l'istituzione della Banca italiana per lo sviluppo dell'economia e del commercio estero (BISE), con sede in Venezia, avente lo specifico compito di raccogliere e sviluppare competenze e servizi reali a favore del gran numero di piccole e medie imprese, come delle maggiori, operanti nel comparto del commercio estero. Tale iniziativa ha lo scopo di promuovere e sostenere lo sviluppo e l'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, abrogando la cosiddetta «legge Ossola» (legge 24 maggio 1977, n. 227) e delegificando norme che possono più utilmente essere adottate dall'Esecutivo.

**DISEGNO DI LEGGE****TITOLO I****ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLA  
PRODUZIONE, DELLE TECNOLOGIE E  
DEL COMMERCIO****Art. 1.**

1. È istituito il Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio, di seguito denominato «il Ministero».

2. Sono soppressi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Ministero del commercio con l'estero, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

3. Le funzioni attribuite dalla legge ai comitati e agli enti di cui al comma 2 saranno disciplinate, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei criteri e dei principi direttivi secondo i quali al Ministero saranno attribuite tutte le competenze di natura settoriale, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) saranno attribuiti le funzioni in materia di programmazione economica e il coordinamento delle medesime con gli indirizzi comunitari, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il coordinamento delle competenze regionali.

4. Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro in luogo delle corrispondenti ragionerie centrali istituite presso i soppressi Ministeri di cui al comma 2.

#### Art. 2.

1. Appartengono alla competenza del Ministero:

a) le funzioni degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1, ivi comprese le funzioni già attribuite al Ministero delle partecipazioni statali nonché quelle del Ministero del turismo e dello spettacolo, limitatamente al settore turistico e all'industria cinematografica, trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, quelle della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e dell'Agenzia spaziale italiana;

b) le azioni delle società di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

c) i compiti per la privatizzazione delle imprese pubbliche e delle partecipazioni statali.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della produzione, delle tecnologie e del commercio, di seguito denominato «il Ministro», con proprio decreto, tenuto conto del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1, procede alla organizzazione dei servizi collocati all'estero, già dipendenti dagli enti soppressi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ai fini del contenimento della spesa e della migliore efficienza per lo sviluppo delle attività produttive nazionali.

#### Art. 3.

1. Il consiglio di amministrazione del Ministero attua le direttive del Ministro e coordina l'attività del Ministero e la gestione del personale.

2. Del consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro, o un Sottosegretario di

Stato da lui delegato, che lo presiede, il Segretario generale, i direttori generali.

#### Art. 4.

1. È istituito l'ufficio del Segretario generale del Ministero, alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro; dura in carica cinque anni, può essere confermato solo una volta, può essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Il Segretario generale ha la qualifica di dirigente generale di livello B.

2. L'incarico di Segretario generale può essere conferito ad un dirigente generale del Ministero, o di altre amministrazioni dello Stato, avente qualifica equiparata o superiore, oppure a persona scelta tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione o equiparata, oppure a un docente universitario o ad altra persona di cui sia riconosciuta la competenza in materia economica. L'incarico non può essere conferito a chi abbia svolto funzioni di Governo, o funzioni giurisdizionali o di controllo sulla pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei rispettivi uffici.

3. Il Segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento delle attività ed è responsabile dell'efficienza e dell'imparzialità degli uffici.

#### Art. 5.

1. L'organizzazione del Ministero si articola in quattro dipartimenti e una direzione generale. I dipartimenti si articolano in direzioni centrali.

2. Sono costituiti i dipartimenti:

- a) della produzione industriale, agricola e artigianale e del commercio estero;
- b) dell'energia e delle miniere;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) del commercio interno, del turismo e delle assicurazioni;

d) delle nuove tecnologie.

3. È costituita la direzione generale degli affari generali e del personale.

4. L'organizzazione delle direzioni centrali e delle articolazioni di livello inferiore del Ministero, nonché degli uffici posti alle dirette dipendenze del Segretario generale, è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il regolamento di cui al comma 4 stabilisce le norme per l'organizzazione amministrativa in funzione di specifici progetti operativi connessi all'attuazione di disposizioni legislative ovvero disposti con decreto ministeriale. I livelli di efficienza e i risultati conseguiti dagli uffici sono determinati in relazione ai progetti prescelti e valutati in relazione ai risultati conseguiti, la cui responsabilità è attribuita ai dirigenti dei dipartimenti e delle direzioni centrali.

6. La gestione delle azioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), si svolge sotto la diretta responsabilità del Ministro, che può rilasciare delega ad un Sottosegretario di Stato, al Segretario generale o al direttore generale di un dipartimento.

#### Art. 6.

1. Il Ministero, ai sensi dell'articolo 2:

a) vigila sul funzionamento del mercato turistico nazionale e cura la raccolta delle informazioni relative provenienti dalle regioni. In tale attività il Ministero si avvale della collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Automobile Club d'Italia (ACI), del Club alpino italiano (CAI) e dei servizi statistici regionali;

b) propone al Consiglio dei ministri l'adozione di iniziative legislative e di atti di indirizzo e di coordinamento alle regioni;

c) cura le relazioni con le istituzioni comunitarie concernenti il settore del turismo e le attività necessarie per l'attuazione

nell'ordinamento interno delle deliberazioni da esse adottate;

*d)* esercita la vigilanza sull'ACI.

2. Ogni funzione statale concernente il settore del turismo, diversa da quelle di cui al comma 1, è trasferita alle regioni.

#### Art. 7.

1. Il Ministero, nell'ambito della normativa di cui alla presente legge ed al regolamento previsto dall'articolo 5, comma 4, provvede alla ridefinizione degli uffici e delle piante organiche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè ad ogni altro adempimento previsto dal medesimo decreto.

2. Ai sensi del decreto legislativo n. 29 del 1993, di cui al comma 1, sono di competenza del Ministero i provvedimenti relativi alla mobilità del personale e all'eventuale messa in disponibilità del personale proveniente dai Ministeri e dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 1.

### TITOLO II

#### ISTITUZIONE DELLA BANCA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DEL COMMERCIO ESTERO (BISE)

#### Art. 8.

1. È istituito l'ente creditizio denominato «Banca italiana per lo sviluppo dell'economia e del commercio estero (BISE)», società per azioni, con sede in Venezia, sottoposto alla normativa sugli enti creditizi.

2. Il capitale iniziale dell'ente è costituito dai fondi propri degli enti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*).

#### Art. 9.

1. L'ente di cui all'articolo 8 ha per scopo quello di promuovere e sostenere lo svilup-

po e l'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 l'ente può effettuare ogni operazione consentita dalla legge e dal proprio statuto; in particolare può gestire fondi per conto dello Stato ed effettuare a favore delle amministrazioni pubbliche e di enti pubblici e privati ogni operazione consentita dalla legge nonchè prestare loro assistenza per ogni attività rispondente alla finalità di cui al comma 1.

#### Art. 10.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) disciplinare il trasferimento all'ente di cui all'articolo 8 della gestione di fondi pubblici di incentivazione e promozione del sistema produttivo nazionale attualmente di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri di cui al comma 2 dell'articolo 1;

b) disciplinare l'assorbimento nell'ente di cui all'articolo 8, che ne assume le attuali funzioni, del Mediocredito centrale, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, della Società italiana per le imprese miste all'estero (SIMEST) spa, di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e delle funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), fornendo all'ente di cui all'articolo 8 gli indirizzi in merito alla necessità di mantenere una conformazione organizzativa per funzioni omogenee anche tramite la configurazione di gruppo;

c) disciplinare l'incorporazione della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) nell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), che ne assume le funzioni, ad eccezione della gestione dei rischi politici e a medio e lungo termine che, tenendo conto delle

direttive comunitarie, è attribuita all'ente di cui all'articolo 8, tramite la costituzione di un apposito fondo rotativo;

d) abrogare la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, tenendo conto delle disposizioni di cui alla presente legge nonché prevedendo una regolamentazione con decreto del Ministro del tesoro dei rischi assumibili in garanzia e delle operazioni assicurabili di cui agli articoli 14 e 15 della stessa legge;

e) disciplinare l'attribuzione all'ente di cui all'articolo 8 delle funzioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, nonché l'attribuzione al consiglio di amministrazione dello stesso ente delle funzioni di cui all'articolo 9 della stessa legge.

#### Art. 11.

1. Il Governo della Repubblica, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 10, osserverà i seguenti principi e criteri direttivi:

a) predisporre una netta separazione di competenze fra il momento di indirizzo, coordinamento e controllo di competenza delle amministrazioni dello Stato e il momento tecnico di gestione degli strumenti di intervento, che dovrà competere al Ministero di cui all'articolo 1;

b) predisporre una puntuale programmazione degli interventi tramite la definizione degli obiettivi e delle procedure che consentano una adeguata valutazione delle attività svolte anche tramite il supporto di metodologie quantitative;

c) nel caso di gestione di fondi pubblici da parte dell'ente di cui all'articolo 8, esso dovrà predisporre, sulla base degli indirizzi forniti dal Ministro, dettagliate procedure ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.